

Spett.le.

Comune di Ciampino

Oggetto: **Proposta di Contratto relativo all'interferenza del cavalcavia di proprietà RFI con la linea ferroviaria Roma-Velletri al km. 14+787.**

Si trasmette la seguente proposta di Contratto avente ad oggetto il mantenimento, da parte di Codesto Comune, di una opera di interferenza ferroviaria come meglio descritta di seguito.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00, interamente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300, (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del d.lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata "RFI", - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1-capitale sociale Euro 8.170.000,00 interamente sottoscritto e versato; iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA)- nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto l'11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Direzione Affari Legali, Societari e di Compliance e, per essa, la/il responsabile della Zona di....., in persona della/del, nata/o a il gg/mese/anno giusti i poteri alla/o stessa/o conferiti con procura rilasciata dall'Amministratore Delegato pro tempore di Ferservizi S.p.A. per atti Notaioclassificata al numero Rogito.....

E

Comune di Ciampino, (di seguito denominato Comune) Capitale Sociale con sede legale in, iscritto al n° del, cod. fisc. e P. IVA, e per esso il/la nato/a a..... il nella sua qualità di come risulta dal documento conservato agli atti presso

E
COMUNE DI CIAMPINO
Protocollo N.0052251/2024 del 16/10/2024

Ferservizi Spa di

RFI e il Comune sono di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

Premesso che:

- ai sensi del DPR 753/’80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, il gestore dell’interferenza deve ottenere l’Autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria;
 - l’interferenza è stata ritenuta da RFI compatibile con l’esercizio ferroviario;
 - l’interferenza oggetto del presente Contratto consiste in una strada che percorre un cavalcavia di proprietà di RFI;
 - la presenza ed il mantenimento in efficienza dell’interferenza comporta oneri di manutenzione, necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza sia per l’esercizio ferroviario e sia per la circolazione stradale;
 - le Parti intendono sottoscrivere un Contratto per regolamentare gli adempimenti relativi alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’interferenza;
 - le Parti dichiarano e si danno atto che il conseguente impegno di beni strumentali all’esercizio ferroviario ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dagli artt. 952 Codice Civile e ss. (diritto di superficie) dagli articoli 1027 e ss. Codice Civile (servitù);
- tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nelle restanti parti del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

• Articolo 2

• Definizioni

Interferenza

Per interferenza si intende l’opera così come definita nell’art. 3 Oggetto del Contratto, che interferisce con la linea ferroviaria.

Oneri specifici di gestione

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività di assistenza, vigilanza e verifica delle condizioni di sicurezza rispetto all'esercizio ferroviario, svolte dal personale addetto, per le attività puntuali, quali le visite specialistiche ordinarie (oltre la prima) e straordinarie, la sorveglianza e la scorta durante le attività di manutenzione, di spostamento, di modifica dell'interferenza effettuati dall'Esercente, e altre attività che il personale di RFI è chiamato ad effettuare, oltre a quelle programmate, per la presenza dell'interferenza.

Oneri di dismissione

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività di scorta e di verifica delle condizioni di sicurezza per la dismissione dell'interferenza.

Oneri per i rallentamenti e/o interruzioni

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per gli eventuali rallentamenti e/o interruzioni dell'esercizio ferroviario, per attività da svolgere sull'interferenza in fase di gestione.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

- 3.1 Oggetto del contratto è l'interferenza con la linea ferroviaria Roma-Velletri, in corrispondenza del km. 14+787 fra le Stazioni di Ciampino e di Casabianca, del cavalcaferrovia, di seguito più brevemente "interferenza".

Articolo 4

Validità del Contratto

- 4.1 Il presente Contratto ha la durata di anni nove, con decorrenza dal gg/mese/aaaa e pertanto scadrà il gg/mese/aaaa. Il Contratto potrà essere rinnovato previa verifica degli avvenuti pagamenti e presentazione dell'asseverazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, che certifichi le condizioni di idoneità dell'interferenza ad assolvere la propria funzione, senza diminuire i livelli di sicurezza dell'esercizio ferroviario, almeno per l'intera durata del nuovo Contratto.
- 4.2 Il nuovo Contratto recepirà le modifiche organizzative, legislative, tariffarie, le disposizioni dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, le variazioni di regolamenti/disposizioni/procedure interne a RFI e le condizioni contrattuali, nel frattempo intervenuti.

Articolo 5

Utilizzo dell'interferenza

- 5.1 L'interferenza è stata realizzata esclusivamente per il passaggio di veicoli.

- 5.2 Il Comune potrà collocare a propria cura e spese nell'interferenza i propri cavi e condutture di qualsiasi genere funzionali alle opere di urbanizzazione ed ai pubblici servizi, previa autorizzazione di RFI e l'eventuale adeguamento degli oneri periodici di gestione, se dovuti. Il passaggio di impianti diversi da quelli strettamente funzionali all'interferenza stessa costituiscono invece un nuovo attraversamento da regolarizzare a norma del D.M. n° 137/2014.
- 5.3 L'utilizzo, anche solo temporaneo, dell'interferenza per altre tipologie di interferenze, senza l'autorizzazione di RFI, per quanto il Comune rimarrà in ogni caso l'unica responsabile dell'interferenza nei confronti di quest'ultima, costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Comune, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 6

Proprietà/Concessione

Il Comune è proprietario della viabilità sovrastante la linea ferroviaria. In corrispondenza del cavalcaferrovia, il Comune è gestore della piattaforma stradale, dei marciapiedi, impianti per lo smaltimento acque meteoriche, illuminazione, segnaletica stradale, delle opere di protezione, delle opere accessibili dalla viabilità e di quant'altro riguarda la circolazione stradale e si assume la responsabilità civile e penale da parte degli stessi nei confronti di RFI. RFI è proprietaria del cavalcaferrovia.

Articolo 7

Modifica dell'interferenza

- 7.1 Qualora, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura al cavalcaferrovia, oggetto del presente Contratto, comprese le opere annesse funzionali all'interferenza stessa, RFI potrà eseguirle, a proprie spese e responsabilità, previo accordo con gestore della viabilità, e a condizione che le variazioni proposte non pregiudichino la funzionalità della viabilità stessa.
- 7.2 Eventuali modifiche richieste dal Comune dovranno formare oggetto di apposita richiesta a RFI che, qualora compatibili con la funzionalità e la regolarità dell'esercizio ferroviario, saranno a totale cura e spese del Comune.

Articolo 8

Manutenzione dell'interferenza

- 8.1 È a carico di RFI, in qualità di proprietaria, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura portante del cavalcavia (fondazioni, spalle, travi, ecc.).
- 8.2 Per tutta la durata del Contratto il Comune, in qualità di gestore della viabilità, anche in virtù dei compiti assegnatigli dall'art. 14 del Nuovo Codice della Strada in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta dei veicoli, deve garantire la piena funzionalità e il perfetto stato di conservazione del tratto di strada che interessa il cavalcavia, provvedendo a proprie spese all'esecuzione dei lavori necessari.
- È a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sovrastrutture in genere, manto stradale, marciapiedi, impianti per lo smaltimento acque meteoriche, illuminazione, segnaletica stradale, delle opere di protezione, dei parapetti, guard-rail ed altre eventuali opere accessibili dalla viabilità, oggetto del contratto.
- 8.3 Qualora, per esigenze dei lavori di manutenzione del cavalcavia, dovesse rendersi necessaria l'occupazione totale o parziale della sede stradale, anche con la sospensione o limitazione del traffico veicolare, RFI concorderà con il Comune e comunicherà formalmente (almeno 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni) la data di inizio e di fine dei lavori, per il rilascio del nulla osta di competenza, anche emettendo le relative Ordinanze, se necessarie.
- 8.4 Qualora RFI dovesse intervenire, per ragioni di sicurezza e in condizioni di somma urgenza, e fosse necessaria l'occupazione totale o parziale della sede stradale, dovrà darne immediata comunicazione al Comune per le valutazioni di competenza.
- Il Comune solleva RFI da ogni responsabilità derivante dal rallentamento, la modifica o la temporanea interruzione del traffico stradale, comprese eventuali richieste di indennizzi e rimborsi anche da parte di Terzi.
- 8.5 I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune dovranno essere autorizzati preventivamente da RFI.
- 8.6 L'eventuale sorveglianza del personale di RFI durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune sarà a carico del Comune stesso.
- 8.7 Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI.
- 8.8 Qualora il Comune non provvedesse, nonostante il sollecito di RFI, ai lavori di manutenzione necessari a non pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, RFI potrà provvedervi direttamente, senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione

dell'esercizio della viabilità, salvo rivalersi delle spese sul Comune con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute, entro 20 giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento entro i tempi fissati costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

Articolo 9

Dismissione dell'interferenza

9.1 La dismissione del cavalcaferrovia è a carico di RFI.

Articolo 10

Oneri

10.1 Gli oneri periodici di gestione sono stabiliti in 1.060,00 euro/anno (millesessanta/00), oltre IVA.

10.2 Gli eventuali oneri specifici di gestione verranno quantificati di volta in volta.

10.3 Gli oneri di cui sopra verranno aggiornati periodicamente e automaticamente, in conseguenza di variazioni di norme e leggi e dell'incremento del costo orario del personale come stabilito nei successivi rinnovi del contratto di lavoro del Gruppo FS Italiane e pubblicato dalla Capogruppo.

Articolo 11

Modalità di pagamento

11.1 I pagamenti di cui al precedente articolo avverranno entro giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

11.2 I pagamenti verranno effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., utilizzando gli appositi bollettini prestampati trasmessi con le fatture, ovvero mediante Bonifico Bancario intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., codice IBAN:, indicandone espressamente la causale, ovvero presso altro referente i cui estremi verranno indicati da RFI al Comune mediante Raccomandata AR o posta elettronica certificata.

Le fatture verranno trasmesse in formato elettronico tramite SdI (Sistema d'Interscambio) utilizzando, a tal fine, il Codice Destinatario RYRNPOU (il penultimo carattere è uno zero). Il Comune potrà verificare le informazioni relative alle proprie fatture elettroniche (XML) sull'apposita pagina messa a disposizione da Ferservizi SpA al link: <https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>.

11.3 Le Parti convengono che il mancato, inesatto o ritardato pagamento degli oneri periodici di gestione, o il mancato, inesatto o ritardato pagamento degli eventuali oneri a conguaglio, o

comunque il mancato, inesatto o ritardato pagamento di importi dovuti a qualsiasi altro titolo ai sensi del presente contratto costituisce motivo di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.. per fatto e colpa del Comune, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

- 11.4 Fermo restando quanto previsto precedentemente, il Comune rimborserà a RFI tutte le spese, incluse quelle legali, ragionevolmente sostenute in relazione al recupero degli arretrati degli oneri dovuti.
- 11.5 Il pagamento degli oneri non potrà essere compensato con eventuali crediti qualunque ne sia il titolo, fatto salvo il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

Articolo 12

Obblighi del Comune

- 12.1 Il Comune si obbliga a mantenere funzionanti e in perfetto stato di conservazione le parti di competenza dell'interferenza, di cui all'art. 6, e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, e quant'altro attenga all'uso ed al godimento della stessa, e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando RFI da ogni responsabilità ad essa non riconducibile.
- 12.2 Il Comune, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si obbliga a:
- effettuare le visite tecniche specialistiche congiuntamente a RFI e richieste da RFI e a dare seguito prontamente ai lavori/provvedimenti che sarà necessario eseguire, in qualità di gestore, sulle parti di competenza, di cui all'art. 6".

Articolo 13

Obblighi di RFI

- 13.1 RFI si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a concordare con il Comune l'accesso nelle aree di proprietà per sopralluoghi di verifica e per le attività di gestione e di manutenzione dell'interferenza.

Articolo 14

Divieto di pubblicità

- 14.1 È fatto divieto al Comune di installare o far installare sull'interferenza, scritte o cartelli pubblicitari, ad eccezione delle targhe identificative dell'interferenza.

Articolo 15

Garanzie

15.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto, il Comune ha prestato una fideiussione rilasciata il gg/mese/anno da (*inserire istituto fideiubente*), irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'importo complessivo di euro..... (.....). Detta fideiussione contiene la rinuncia dell'Istituto fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..

In caso di escussione anche parziale durante la durata del Contratto la polizza dovrà essere ricostituita dal Comune entro 20 (venti) giorni dall'escussione e sarà restituito al Comune al termine del Contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e sempre che il Comune abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto medesimo.

(in alternativa)

Il Comune ha costituito il deposito cauzionale di euro..... (.....), mediante versamento su c/c postale n. o mediante bonifico su conto corrente IBAN....., intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

In caso di incameramento durante la durata del Contratto il deposito dovrà essere ricostituito dal Comune entro 20 (venti) giorni dall'incameramento e sarà restituito al Comune al termine del Contratto, comprensivo degli interessi maturati per legge, previa verifica dello stato dei luoghi e sempre che il Comune abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto medesimo.

15.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Comune, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

Articolo 16

Responsabilità per danni

16.1 Il Comune ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

a) polizza di responsabilità civile R.C.T n. del gg/mese/anno, con validità fino a gg/mese/anno, per danni a terzi per tenere indenne RFI S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati per qualsiasi causa a terzi e/o a RFI. Detta polizza, con massimale unico per sinistro di € (euro), è stata stipulata con la Compagnia di Assicurazione

Articolo 17

Cessione del contratto, sublocazione e comodato dell'interferenza

- 17.1 È fatto divieto al Comune di cedere il presente Contratto e di concedere a terzi l'utilizzo dell'interferenza, salvo quanto previsto al precedente punto 5.2.
- 17.2 La violazione di tali divieti produrrà la risoluzione di diritto del presente Contratto *ex* articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del Comune, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.
- 17.3 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e 1407 c.c., il Comune presta il proprio preventivo consenso alla cessione del presente contratto da parte di RFI.

Articolo 18

Recesso

- 18.1 Il Comune ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, inviando la richiesta a RFI, corredata anche del progetto di dismissione, almeno 6 mesi prima della presunta data di dismissione.
- 18.2 Il recesso comporta la dismissione dell'interferenza nei termini riportati all'art. 9 *Dismissione dell'interferenza*.

Articolo 19

Risoluzione

- 19.1 Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. c.c.), e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti del Comune e dei suoi Amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico del Comune, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.231/2001 e ss.mm.ii.
 - gravi violazioni di legge;
 - mancato pagamento degli oneri dovuti da parte del Comune entro i termini stabiliti;

- cessione del presente Contratto, ovvero concessione a terzi dell'utilizzo dell'interferenza fuori dei casi previsti al precedente punto 5.2;
- mutamento di tipologia dell'interferenza, senza la preventiva autorizzazione di RFI;
- violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 7, 8, 10, 11,12, 14,15, 17e 24 del presente Contratto;
- violazione degli obblighi in materia di coperture assicurative obbligatorie di cui all'art.16 del presente Contratto;
- perdita di validità della fideiussione bancaria/assicurativa di cui al presente Contratto ovvero mancato reintegro della stessa;
(*in alternativa*) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- cessazione, qualunque sia il motivo che l'ha determinata, dell'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo dell'interferenza;
- chiusura dell'attività, disposta dalla Pubblica Autorità, per fatto e colpa del Comune nei seguenti casi:
 - a) quando il singolo provvedimento sia di durata superiore a 7 (sette) giorni;
 - b) quando, nell'arco della durata contrattuale, venga comminato più di un provvedimento di chiusura a prescindere dalla loro durata.

19.2 In tutti i casi di risoluzione il Comune dovrà dismettere l'interferenza oggetto del presente Contratto, secondo il piano di dismissione approvato da RFI, entro la data che RFI comunicherà contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata dismissione trova applicazione quanto previsto all'art. 9 *Dismissione dell'interferenza* punto 9.3.

Articolo 20

Rinvio alle disposizioni legislative

20.1 Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

Articolo 21

Foro competente

21.1 Resta convenuto fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di

Articolo 22

Elezione di domicilio e comunicazioni

22.1 Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1-00161 ROMA;

(domicilio del Comune).....

Con l'intesa che, ove quest'ultimo venisse a mancare, il domicilio stesso si intenderà trasferito presso il Comune di

Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso gli uffici di della Zona di Ferservizi siti in Via, n.

Ogni ulteriore comunicazione inerente e conseguente al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata o indirizzata al domicilio speciale che le Parti eleggono in:

R.F.I. S.p.A.

Comune di Ciampino

Articolo 23

Spese di stipulazione e oneri fiscali

23.1 Sono a carico del Comune le spese di stipulazione e postali del presente Contratto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi allegati. Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto i corrispettivi sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell'articolo 1 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 24

CODICE ETICO, MODELLO 231 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

24.1 Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato da ciascuna altra Parte e si impegna, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, ad attenersi a detti principi in tutti i rapporti con le altre Parti.

24.2 RFI rappresenta che il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di RFI www.rfi.it e le altre Parti dichiarano di avere preso visione e di accertarne integralmente tutti i termini e condizioni.

24.3 *Comune* rappresenta che il proprio Codice Etico è parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di e le altre Parti dichiarano di avere preso visione e di accertarne integralmente tutti i termini e condizioni.

Tra l'altro le Parti prendono esplicitamente atto che:

24.4 ai sensi del citato Codice Etico di RFI, *“omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti?”*;

24.5 ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

24.6 Le Parti si impegnano a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti modelli, codici e politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui vengano a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione del Contratto.

24.7 Il Comune informerà tempestivamente RFI di ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico e/o del Sistema Antibribery Management System tramite i seguenti canali:

- posta ordinaria: RFI S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, ovvero Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma;
- posta elettronica: comitatoeticoRFI@rfi.it, ovvero org.vig@rfi.it;
e fornirà la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto da RFI in riferimento a tale violazione.

24.8 RFI informerà tempestivamente il Comune di ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico tramite i seguenti canali:

- invio di comunicazione alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, ;

- invio di comunicazione tramite l'utilizzo del seguente link;
e fornirà la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dal Comune in riferimento a tale violazione.

24.9 Fermo quanto stabilito ai precedenti punti, le Parti, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto, si impegnano, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

- a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
- b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001 per RFI, e della normativa Anti Corruzione per quanto applicabile, per il Comune;
- c) Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del codice etico di una delle Parti e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001 ovvero della normativa Anti Corruzione vigente, per quanto applicabile, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 25

CLAUSOLA DI TRASPARENZA

Il Comune, espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il Comune non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del Comune, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

- 26.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
- 26.2 In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 26.3 È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.
- 26.4 L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto dal Comune mediante pubblicazione nella sezione *[inserire sezione]* del sito istituzionale *[inserire sito istituzionale o portale acquisti della Società]* e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
- 26.5 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Articolo 27

Dichiarazione delle Parti

- 28.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro

accordo non recepito nella presente scrittura anche anteriore alla stipula del presente Contratto.

28.2 Il presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola; in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Articolo 28

Integrazioni e modifiche

29.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

Articolo 29

Allegati

30.1 Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

- A) Progetto dell'interferenza
- B) Asseverazione

Luogo, Data.....

In segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nella presente proposta di contratto si chiede a codesto Comune di trasmettere copia integrale della stessa e dei relativi allegati, timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dai legali rappresentanti o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Distinti saluti

Ferservizi S.p.A.